

Codice A1813B

D.D. 15 aprile 2020, n. 1040

Concessione demaniale per il mantenimento del ponte autostradale "Rio Granero" sul Rio Granero in Comune di QUINCINETTO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.0575 - Autorizzazione Idraulica N. 1055/1967 - SAV Società Autostrade Valdostane S.p.A..



ATTO N. DD-A18 1040

DEL 15/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per il mantenimento del ponte autostradale "Rio Granero" sul Rio Granero in Comune di QUINCINETTO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.0575 – Autorizzazione Idraulica N. 1055/1967 - SAV Società Autostrade Valdostane S.p.A..

L'ing. Federico CANIGGIA, Direttore della Società SAV Società Autostrade Valdostane S.p.A., con sede in Strada Barat, 13 - 11024 CHATILLON (AO), Codice Fiscale/Partita IVA 00040490070, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 27 Gennaio 2019 al n. 4341/A1813A per il mantenimento del ponte autostradale "Rio Granero" sul Rio Granero in Comune di QUINCINETTO (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede il mantenimento del ponte autostradale "Rio Granero" sul Rio Granero in Comune di QUINCINETTO (TO).

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 5797/A1813A del 5 Febbraio 2019 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di QUINCINETTO (TO) è avvenuta dal 7 al 22 Febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni o opposizioni.

Preso atto che l'originaria Autorizzazione idraulica n. 1055 del 20 Ottobre 1967, contenente le prescrizioni per la realizzazione e la successiva manutenzione dell'infrastruttura, non è presente nel fascicolo della pratica (trasferita alla Regione Piemonte dall'Agenzia del Demanio a seguito del passaggio di competenze) e non risulta fattibile il suo reperimento.

L'ing. Giuseppe PASQUALATO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di MILANO al n. A19116, ha redatto la dichiarazione di conformità dell'opera eseguita con il progetto approvato. La relazione tecnica dell'ing. PASQUALATO attesta anche il buono stato di conservazione della struttura e che la stessa non ha subito interventi strutturali o di modifica sostanziale a livello geometrico o fondazionale. In particolare il controllo dello stato di conservazione del ponte, in funzione delle normative vigenti, avviene con alto livello di approfondimento tecnico con cadenze temporali ravvicinate ogni anno solare. La superficie demaniale occupata risulta di circa 330 mq. La relazione idrologica e idraulica evidenzia che il ponte risulta verificato sotto il profilo idraulico. Nel corso dell'evento alluvionale del Settembre 1981 il viadotto venne sormontato da una colata detritica. Vennero quindi realizzate opere trasversali e longitudinali (briglie e aree di deposito) per la deposizione del materiale prima dell'arrivo in conoide. Nel corso di sopralluoghi effettuati dall'ing. PASQUALATO nell'autunno 2017, il livello di manutenzione delle opere di mitigazione del rischio realizzate non risultò adeguato, rendendo ora indispensabile una manutenzione straordinaria affinché sia garantita la funzionalità idraulica. La dichiarazione di conformità e la relazione tecnica dell'ing. PASQUALATO sono allegati al presente atto quali parti integranti.

Considerato che è stata effettuata una visita sopralluogo in data 5 Marzo 2020, per un riscontro delle condizioni generali dell'area e del manufatto esistente che confermano quanto riportato nella relazione idrologica e idraulica a firma dell'ing. Giuseppe PASQUALATO.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 1055/2019, redatto in data 13 Marzo 2020 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino a seguito di visita di sopralluogo, e ritenuto pertanto potersi confermare la validità dell'Autorizzazione idraulica che ha consentito la realizzazione dell'opera in quanto l'intorno sul quale insiste l'opera, sia dal punto di vista geomorfologico che idraulico, non è compromesso e/o mutato nel tempo e l'opera, alla luce della verifica idraulica presentata, non è di ostacolo al libero deflusso delle acque del Rio Granero. Pertanto lo stato dei luoghi non necessita di alcun ripristino.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 2.110,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2020 quantificato in € 1.055,00, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge in quanto sono stati necessari approfondimenti in sede di istruttoria tecnica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di confermare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la validità dell'autorizzazione idraulica n. 1055 del 20 Ottobre 1967 che qui si intende integralmente richiamata, subordinatamente alle seguenti ulteriori prescrizioni:

a. nessuna variazione all'opera progettata ed eseguita potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

b. l'autorizzazione s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza d'eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

c. il concessionario dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie, al fine di garantire costantemente il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione; codesta ditta dovrà predisporre la pulizia dell'alveo per un significativo tratto a monte e a valle dell'attraversamento realizzato, sempre previa istanza da presentare a questo Settore;

d. in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza del pubblico transito, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica del manufatto (area esondabile), interdetto l'accesso alle aree a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all'eliminazione di situazioni di pericolo contingente che il caso richiederà;

e. in ragione del precedente punto, dovrà essere installato, in una zona adeguata in prossimità dell'opera, un idrometro al fine di rendere inequivocabile la definizione dei livelli di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere prontamente sospesa l'agibilità delli attraversamenti e l'accesso alle aree; in quanto l'intorno, sul quale insiste l'opera, sia

dal punto di vista geomorfologico che idraulico non costituisce impedimento al libero decorso delle acque, e l'opera non è di ostacolo al libero deflusso delle acque del Rio Granero, fatto salvo quanto nella relazione idrologica e idraulica citata pone all'attenzione in merito alla manutenzione della pista di accesso alla briglia presente in apice di conoide, proveniente da monte, perchè sia sempre garantito l'accesso ai mezzi meccanici a monte della stessa;

f. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, nonché definita la manutenzione periodica; detto piano-programma operativo dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale.

2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, a SAV Società Autostrade Valdostane S.p.A., l'occupazione di aree demaniali per il ponte autostradale "Rio Granero" sul Rio Granero in Comune di QUINCINETTO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;

3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 1.055,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

6. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2019, quello di € 1.055,00 per canone demaniale riferito all'anno 2020, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di € 2.110,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020;

7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni